

XLII^a TORNATA**GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1929 - Anno VIII****Presidenza del Presidente FEDERZONI****INDICE**

Congedi	Pag. 1619
Per la salute del senatore Tittoni:	
PRESIDENTE	1619
Regolamento interno del Senato (Seguito della discussione)	1620
PRESIDENTE	1620 <i>passim</i> 1636
BERIO, <i>relatore</i>	1620 <i>passim</i> 1636
D'AMELIO	1621
TORRACA	1627
VALENZANI	1633
TORRE	1633
CAMERINI	1634
SUPINO	1636
Relazioni (Presentazione)	1619, 1631
Votazione a scrutinio segreto (Risultato)	1638

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 8; Cagni per giorni 12; Chiappelli per giorni 8; Poggi Cesare per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Per la salute del senatore Tittoni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'ultimo bollettino sulle condizioni di salute del nostro eminente collega Tommaso Tittoni dice testualmente:

« Paralisi immutata. Incipiente risveglio della coscienza. Polso 60 ».

Rinnoviamo l'augurio che la forte fibra dell'infermo possa vincere la gravità del male.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Facchinetti, Bevione, Mambretti, Venino, Carletti, Luciolli e Valvassori Peroni a presentare alcune relazioni.

FACCHINETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1357, contenente disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e agli aiutanti di cancelleria (254).

BEVIONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito nazionale fascista (283).

MAMBRETTI. A nome dell'Ufficio centrale

ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 (246).

VENINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative (272).

CARLETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (257).

LUCIOLLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari (237);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente la ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea (242).

VALVASSORI PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino tra l'Italia e la Repubblica francese il 10 marzo 1929 (277).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Facchinetti, Bevione, Mambretti, Venino, Carletti, Luciolli e Valvassori Peroni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione sulle « Modificazioni al Regolamento interno del Senato » (N. CXXXIII Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato.

Come gli onorevoli Colleghi ricordano, nella seduta di ieri siamo arrivati con la discussione a tutto l'art. 39 del nuovo testo proposto dalla Commissione.

Prego il senatore segretario, Scalori, di dar lettura dell'art. 40.

SCALORI, *segretario*, legge:

CAPO V.

DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI DEL SENATO.

Art. 40. Vi saranno nella sala delle pubbliche adunanze seggi speciali e banco per i Ministri e per i Commissari del Re; vi saranno pure seggi riservate per la Commissione o l'Ufficio, in nome del quale è stata fatta la relazione sull'argomento in discussione.

Assistono a tutte le sedute pubbliche il Segretario Generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe opportuno introdurre in questo testo due piccole modificazioni. Invece che « nella sala delle pubbliche adunanze » è meglio dire « nell'Aula delle pubbliche sedute »; dove si dice « banco per i Ministri » sarebbe meglio dire « banco per i Ministri »; e finalmente aggiungere: « per i Sottosegretari di Stato » prima della designazione « Commissari del Re ».

Domando alla Commissione se non ha nulla in contrario ad accogliere questi emendamenti.

BERIO, *relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 40 nel testo proposto dalla Commissione, con le modificazioni da me suggerite.

Art. 40. Vi saranno nell'Aula delle pubbliche sedute seggi speciali e banco per i Ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari del Re; vi saranno pure seggi riservate per la Commissione o l'Ufficio, in nome del quale è stata fatta la relazione sull'argomento in discussione.

Assistono a tutte le sedute pubbliche il Segretario Generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 41. Il Presidente annuncia l'apertura di ogni seduta; se non sono presenti due Segretari almeno, egli chiama a farne le veci uno o due Senatori.

In ciascuna seduta il Presidente, prima di sciogliere l'adunanza, propone al Senato l'ordine del giorno per la seduta successiva. Ove sorgano opposizioni, ogni deliberazione spetta al Senato, osservata, in ogni caso, la disposizione del 1° comma dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263 (1).

L'ordine del giorno è affisso, nell'Aula senatoria almeno un'ora prima dell'adunanza cui esso si riferisce.

(Approvato).

Art. 42. In principio di ogni adunanza si legge il processo verbale dell'adunanza precedente; questo deve riferire i soli atti del Senato senza far menzione delle discussioni. Ciascun Senatore ha tuttavia il diritto di far inserire nel processo verbale una semplice dichiarazione della propria opinione e del proprio voto, ma non i motivi di essi.

(Approvato).

(1) Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, art. 6: «Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo.

«Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.

«Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

«Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge».

Art. 43. Se la lettura del processo verbale non dà luogo a richiami, esso si tiene per approvato.

Se sorgono richiami, il Senatore che li muove deve limitarsi a proporre la rettificazione del processo verbale senza entrare nel merito delle questioni che hanno dato luogo alle deliberazioni in esso riferite.

I processi verbali delle adunanze sì pubbliche che segrete sono firmati dal Presidente e da due Segretari.

Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di un'adunanza segreta.

PRESIDENTE. Ritengo che anche qui sarebbe opportuno correggere il testo e cioè, nel secondo e nel terzo comma, sostituire alla dizione: «delle adunanze, sì pubbliche che segrete» la dizione «delle sedute pubbliche e dei Comitati segreti».

Così pure all'ultimo comma dove si dice «processo verbale di un'adunanza segreta» sarebbe meglio sostituire: «processo verbale di un Comitato segreto».

Domando alla Commissione se accetta queste correzioni.

D'AMELIO, *commissario*. La Commissione accoglie ben volentieri queste opportune correzioni. Inoltre fa osservare che al principio di questo articolo sarebbe bene sostituire alla espressione «esso si tiene per approvato» l'altra «esso si considera approvato».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 43 con queste correzioni.

Art. 43. Se la lettura del processo verbale non dà luogo a richiami, esso si considera approvato.

Se sorgono richiami, il Senatore che li muove deve limitarsi a proporre la rettificazione del processo verbale senza entrare nel merito delle questioni che hanno dato luogo alle deliberazioni in esso riferite.

I processi verbali delle sedute pubbliche e dei Comitati segreti sono firmati dal Presidente e da due Segretari.

Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di un Comitato segreto.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 44. Il Presidente fa conoscere, dopo la lettura del processo verbale, i messaggi, le lettere, gli indirizzi che concernono il Senato,

ed indicare le petizioni e farne conoscere l'oggetto.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Relatore sopra il testo di questo art. 44 che può essere migliorato.

BERIO, *relatore*. Convengo con l'illustre Presidente. Tra l'altro in questo articolo c'è anche un errore di stampa.

Alla fine del primo periodo si deve dire: « le petizioni inviate al Senato, delle quali fa conoscere l'oggetto ».

Queste correzioni, ad ogni modo, si potranno fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Con queste correzioni pongo ai voti l'art. 44.

Art. 44. Il Presidente comunica, dopo la lettura del processo verbale, i messaggi, le lettere, gli indirizzi e l'elenco delle petizioni inviate al Senato, delle quali fa conoscere l'oggetto. (Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 45. Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se risulta al Presidente, o si fa osservare da alcuno dei Senatori, che il Senato non è in numero legale per deliberare si procede all'appello nominale e si inseriscono nel processo verbale e si inseriscono nella « Gazzetta Ufficiale » i nomi degli assenti senza congedo, o non impediti notoriamente per causa indipendente dalla loro volontà.

Così può farsi anche quando, prima che l'adunanza sia stata sciolta dal Presidente, venga accertato che essa non è più in numero legale per deliberare.

Trattandosi di affari interni, basta la maggioranza dei presenti, sia che ciò avvenga in Comitato privato, sia che si faccia in seduta pubblica.

In Senato possono parlare, quando ne abbiano ottenuto la facoltà dal Presidente, oltre i Senatori, i Ministri e i Commissari del Re.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande.

PRESIDENTE. Anche in questo articolo si dovrà sostituire la parola « segreto » alla parola « privato ».

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. E bisognerà aggiungere, in relazione all'emendamento che abbiamo fatto,

che possono parlare anche i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti l'art. 45 nel testo così emendato:

Art. 45. Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se risulta al Presidente, o si fa osservare da alcuno dei Senatori, che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procede all'appello nominale e si inseriscono nel processo verbale e si inseriscono nella « Gazzetta Ufficiale » i nomi degli assenti senza congedo, o non impediti notoriamente per causa indipendente dalla loro volontà.

Così può farsi anche quando, prima che l'adunanza sia stata sciolta dal Presidente, venga accertato che essa non è più in numero legale per deliberare.

Trattandosi di affari interni, basta la maggioranza dei presenti, sia che ciò avvenga in Comitato segreto, sia che si faccia in seduta pubblica.

In Senato possono parlare, quando ne abbiano ottenuto facoltà dal Presidente, oltre i Senatori, i Ministri, i Sottosegretari di Stato ed i Commissari del Re.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 46. Non è permesso a chi parla di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno.

Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, tranne il caso che il Senato non vi acconsenta con voto formale.

(Approvato).

Art. 47. Nessuno deve essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al Regolamento; se un oratore si allontana manifestamente dalla questione, spetta al Presidente solo di richiamarlo; se dopo essere stato due volte così richiamato, egli continua a divagare, il Presidente consulta il Senato per sapere se la parola gli debba essere interdotta sulla stessa questione pel rimanente della seduta; il Senato delibera per alzata e seduta, senza discussione.

(Approvato).

Art. 48. I richiami al Regolamento ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno hanno

la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1° La *questione preliminare*, cioè se siavi luogo a deliberare o no;

2° La *questione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non determinato;

3° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei singoli Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio centrale.

Un'aggiunta ad un articolo di legge, presentata prima che l'articolo sia approvato, deve essere considerata come emendamento, e quindi posta ai voti prima dell'articolo.

PRESIDENTE. Anche qui forse sarebbe opportuno introdurre una piccola correzione formale. Occorrerebbe sostituire « l'ordine » alle parole « quell'altro ». Chiedo all'onorevole Relatore se è d'accordo.

BERIO, relatore. Aderisco alla proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 48 così emendato.

Art. 48. I richiami al Regolamento ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1° La *questione preliminare*, cioè se siavi luogo a deliberare o no;

2° La *questione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non determinato;

3° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vengono proposti, o secondo l'ordine che dal Presidente si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei singoli Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio centrale.

Un'aggiunta ad un articolo di legge, presentata prima che l'articolo sia approvato, deve

essere considerata come emendamento, e quindi posta ai voti prima dell'articolo.

(Approvato).

SCALORI, segretario, legge:

Art. 49. L'ordine del giorno semplice, quando è domandato, ha la priorità sugli ordini del giorno motivati.

Questi debbono sempre essere presentati in iscritto al Presidente, affinché possa darne lettura all'Assemblea; possono essere svolti dal loro autore, ma non possono fare oggetto di discussione se non sono stati appoggiati da altri quattro Senatori. Qualora il Senato non creda di deliberare immediatamente sopra di essi, può rimandarli all'esame degli Uffici o di una Commissione, fissando il giorno in cui dovrà farsene relazione. Questa deliberazione è presa per alzata e seduta senza discussione.

Se ad un articolo di legge sono presentati un emendamento e un ordine del giorno, la votazione dell'emendamento deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. Riterrei che si dovesse sopprimere dal testo proposto l'inciso « quando è domandato ». Basterà dire, io credo, « l'ordine del giorno semplice ha la priorità sugli ordini del giorno motivati ».

Forse anche sarebbe opportuno nell'ultimo comma sostituire la preposizione « per » alla preposizione « ad » e, nel secondo comma, la parola « essere » alla parola « fare ». Il periodo suonerebbe così: « possono essere svolti dal loro autore, ma non possono essere oggetto di discussione ». . .

Il Relatore è d'accordo su queste modificazioni ?

BERIO, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 49 così emendato:

Art. 49. L'ordine del giorno semplice, ha la priorità sugli ordini del giorno motivati.

Questi debbono sempre essere presentati in iscritto al Presidente, affinché possa darne lettura all'Assemblea; possono essere svolti dal loro autore, ma non possono essere oggetto di discussione se non sono stati appoggiati da altri quattro Senatori. Qualora il Senato non creda di deliberare immediatamente sopra di essi, può rimandarli all'esame degli Uffici o di una Commissione, fissando il giorno in cui

dovrà farsene relazione. Questa deliberazione è presa per alzata e seduta senza discussione.

Se per un articolo di legge sono presentati un emendamento e un ordine del giorno, la votazione dell'emendamento deve avere la precedenza.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 50. La questione preliminare può essere proposta rispetto ad una petizione, sulla semplice enunciazione di essa e prima che se ne sia fatta la relazione; può anche essere proposta sopra emendamenti prima che siano stati svolti.

(Approvato).

Art. 51. È sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, o per un fatto personale.

(Approvato).

Art. 52. Quando nessuno più chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti: può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore.

Anche dopo votata la chiusura spetta di diritto la parola al relatore.

(Approvato).

Art. 53. Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè dieci Senatori domandino il voto per divisione, ovvero quindici il voto per appello nominale, o venti il voto per scrutinio segreto.

Nel concorso delle varie domande si dà la preferenza al voto per appello nominale.

Si segue sempre la forma dello scrutinio segreto nella votazione complessiva finale di ogni legge.

(Approvato).

Art. 54. Quando una proposta di legge è composta di un articolo solo, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

Ove siano proposti emendamenti, si vota per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emendamenti; poi si procederà alla votazione segreta come è detto nel comma precedente.

La votazione di un articolo di legge o di un ordine del giorno, può sempre essere fatta, a

richiesta anche di un solo Senatore, nelle sue singole parti.

(Approvato).

Art. 55. Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di scrutinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiari l'intendimento di ritirarla, ovvero, domandando un Senatore che sia sospesa sovr'essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito.

PRESIDENTE. Anche in questo art. 55 si dovrà sostituire la dizione « disegno di legge » alla dizione « proposta di legge ». Inoltre si potrebbe sopprimere « l'intendimento », per giovare alla semplicità e all'esattezza. L'onorevole relatore consente?

BERIO, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 55 così modificato:

Art. 55. Quando in un disegno di legge compreso in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello Statuto alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di scrutinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiari di ritirarla, ovvero, domandando un Senatore che sia sospesa sovr'essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 56. Il voto per alzata e seduta può consistere nella sola prova, ovvero nella prova e controprova.

Il Presidente ed i Segretari accertano il risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi: se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede all'appello

nominale o allo scrutinio segreto, oppure al voto per divisione.

(Approvato).

Art. 57. Non è permesso di parlare in sede di votazione, salvo per un richiamo al regolamento relativo alle votazioni.

Ogni Senatore, che intenda astenersi dalle votazioni, può dichiararne brevemente i motivi. Gli astenuti contano nel numero richiesto per la validità delle deliberazioni.

PRESIDENTE. Anche nell'art. 57 si potrebbe introdurre una piccola correzione e dire « alle disposizioni del Regolamento relative alle votazioni », altrimenti si ha l'impressione che ci sia un regolamento particolare per questa materia. È meglio essere chiari e precisi. Converrebbe a mio avviso correggere anche un errore — che è di stampa, ma che potrebbe parere di senso — dove si dice « ogni Senatore che intenda astenersi dalle votazioni ». Sarebbe meglio dire « astenersi dalla votazione ». Domando se la Commissione accetta questa modificazione.

BERIO, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 57 così modificato.

Art. 57. Non è permesso di parlare in sede di votazione, salvo per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alle votazioni.

Ogni Senatore, che intenda astenersi dalla votazione, può dichiararne brevemente i motivi. Gli astenuti contano nel numero richiesto per la validità delle deliberazioni.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 58. Quando la votazione deve farsi per divisione, il Presidente invita i Senatori che aderiscono alla proposta, a voler passare nella parte dell'Aula che sta alla sua destra, e quelli che sono d'avviso contrario a passare alla sinistra: i Segretari noverano gli uni e gli altri, e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama il risultato della divisione.

Per lo scrutinio segreto, i Senatori, mano mano che sono chiamati per appello nominale, depongono la pallottola bianca, o la nera, nell'urna a ciò destinata, a seconda che intendono votare a favore o contro la proposta, e depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo.

Si può fare un secondo appello nominale,

quando sopraggiungano Senatori che non abbiano ancora dato il voto.

Terminata la votazione per scrutinio segreto, i Segretari contano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Ho chiesto di parlare per un emendamento di sostanza, non di forma: proporrei di sopprimere l'appello nominale nello scrutinio segreto. È una formalità superflua perchè i Senatori votano indipendentemente dall'appello nominale; basta che il Presidente dichiari aperta la votazione e i Segretari prendano nota dei Senatori che votano. Si potrebbero sopprimere le parole « man mano che sono chiamati per appello nominale » e sopprimere anche le parole « si può fare un secondo appello nominale ecc. ». Spero che il Senato consentirà in questo emendamento, che gioverà a facilitare i nostri lavori, senza menomare le garanzie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colleghi hanno udito: l'onorevole Relatore propone che siano tolte dal secondo comma dell'articolo in discussione le parole: « man mano che sono chiamati per appello nominale » e che sia soppresso in conseguenza anche il terzo comma.

Si tratta di togliere dal Regolamento un accenno ad una specie di rito che si esegue solo per rispetto alla tradizione perchè non ha più nessun riferimento col funzionamento effettivo della Assemblea. Pongo ai voti l'art. 58 colla modificazione già detta:

Art. 58. Quando la votazione deve farsi per divisione, il Presidente invita i Senatori che aderiscono alla proposta, a voler passare nella parte dell'Aula che sta alla sua destra, e quelli che sono d'avviso contrario a passare alla sinistra: i Segretari noverano gli uni e gli altri, e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama il risultato della divisione.

Per lo scrutinio segreto, i Senatori depongono la pallottola bianca o la nera, nell'urna a ciò destinata, a seconda che intendano votare a favore o contro la proposta, e depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo.

Terminata la votazione per scrutinio segreto i Segretari contano ostensibilmente i voti separando le pallottole bianche dalle nere.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 59. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un Senatore, dal quale comincia l'appello nominale.

(Approvato).

Art. 60. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Il Presidente, dopo d'aver dichiarato il numero dei votanti e quello dei voti affermativi e negativi, proclama il risultato dello scrutinio coll'una o coll'altra di queste formole:

Il Senato approva.

Il Senato non approva.

(Approvato).

Art. 61. Non si fa mai luogo a proteste: esse non possono nè pronunciarsi nelle adunanze del Senato, nè inserirsi nei processi verbali.

(Approvato).

Art. 62. Quando il Senato ha formalmente deliberato sopra uno speciale articolo di legge, o sopra un emendamento, questo non può rimettersi in questione, salvo appaia manifesto qualche errore di fatto.

La presente disposizione non pregiudica quella dell'art. 71.

PRESIDENTE. In questo articolo sarebbe meglio sostituire la parola « questione » con « discussione ». Desidero conoscere in proposito il parere della Commissione.

BERIO, *relatore*. La Commissione accetta la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 62 così modificato.

Art. 62. Quando il Senato ha formalmente deliberato sopra uno speciale articolo di legge o sopra un emendamento, questo non può rimettersi in discussione salvo appaia manifesto qualche errore di fatto.

La presente disposizione non pregiudica quella dell'articolo 71.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 63. L'affissione dei discorsi pronunciati in Senato dovrà essere chiesta per iscritto da 30 Senatori e sarà votata a scrutinio segreto e senza discussione nella seduta successiva a quella nella quale sarà proposta.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se consente che venga aggiunta la parola « stata » dopo la parola « sarà ».

BERIO, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 63 così modificato:

Art. 63. L'affissione dei discorsi pronunciati in Senato dovrà essere chiesta per iscritto da 30 Senatori e sarà votata a scrutinio segreto e senza discussione nella seduta successiva a quella nella quale sarà stata proposta.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 64. La domanda di costituzione del Senato in comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da dieci Senatori, è da essi presentata in iscritto e sottoscritta; i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, stabilisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in esso discusso debba seguire in pubblico o no.

I Ministri del Re hanno il diritto di intervenire nel Comitato segreto.

PRESIDENTE. Abbiamo in quest'articolo un residuo del vecchio testo che sarà bene emendare nella forma. Nel secondo comma si dice: « Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi stabilisce ecc. » L'espressione potrebbe essere così modificata: « Il Senato decide senza discussione se accoglie la domanda; ove l'accolga, stabilisce poi, ecc. ».

Chiedo all'onorevole Relatore se consente in questo emendamento.

BERIO, *relatore*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 64 così modificato:

Art. 64. La domanda di costituzione del Senato in Comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da dieci Senatori, è da essi presentata in iscritto e sottoscritta; i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

Il Senato decide senza discussione se accoglie la domanda; ove l'accolga, stabilisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in esso discusso debba seguire in pubblico o no.

I Ministri del Re hanno il diritto di intervenire nel Comitato segreto.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 65. Se un Senatore turba l'ordine dell'Assemblea, il Presidente lo richiama per nome; s'egli appella, il Presidente consulta il Senato, il quale statuisce per alzata e seduta senza discussione, sentito prima il Senatore che è stato richiamato all'ordine.

Se il *richiamo all'ordine* è confermato dal Senato, se ne fa menzione nel processo verbale.

PRESIDENTE. Io credo che si potrebbero togliere in questo articolo le parole « per nome », perchè mi sembrano eccessive.

Chiedo all'onorevole Relatore se accetta l'emendamento.

BERIO, *relatore*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 65 così modificato:

Art. 65. Se un Senatore turba l'ordine della Assemblea, il Presidente lo richiama; s'egli appella, il Presidente consulta il Senato, il quale statuisce per alzata e seduta senza discussione, sentito prima il Senatore che è stato richiamato all'ordine.

Se il *richiamo all'ordine* è confermato dal Senato, se ne fa menzione nel processo verbale.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 66. Qualora l'Assemblea si faccia tumultuosa, e riescano vani i richiami del Presidente, egli dichiara che la seduta è sospesa coprendosi il capo.

Se il tumulto continua tuttavia, il Presidente sospende la seduta per un'ora; trascorsa l'ora la seduta si riprende senz'altro avviso. Il Presidente può anche rimandarla ad altro giorno.

(Approvato).

CAPO VI.

DELLE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE DAI MINISTRI DEL RE O TRASMESSE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 67. I disegni di legge presentati al Senato dai Ministri del Re, e quelli che gli sono trasmessi dalla Camera dei deputati, sono annunziati in seduta pubblica dal Presidente,

il quale ordina che siano stampati e distribuiti a ciascun Senatore insieme con le relazioni.

I documenti, da cui fossero accompagnate, saranno a giudizio del Presidente, o stampati e distribuiti unitamente alle proposizioni, ovvero depositi alla Segreteria a disposizione dei Senatori.

Il Presidente, nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, è autorizzato a ricevere le proposte ed i disegni di legge, sia presentati dal Governo, sia d'iniziativa dei Senatori, ed ogni altro documento parlamentare, e provvedere alla stampa e alla distribuzione.

I disegni di legge sono, secondo la loro natura, inviati agli Uffici o alle Commissioni permanenti e alle Commissioni speciali nel caso dell'art. 32.

Quando il Capo del Governo si valga della facoltà, di cui alla prima parte del capoverso dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, il disegno di legge è scritto all'ordine del giorno tra gli oggetti da votare a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Credo che nel secondo comma di questo articolo, ove si dice « i documenti da cui fossero accompagnate saranno a giudizio del Presidente o stampati e distribuiti unitamente alle proposizioni ecc. » sarà opportuno sostituire la dizione: « i documenti, da cui fossero accompagnati, saranno a giudizio del Presidente, o stampati e distribuiti unitamente ai disegni di legge, ovvero ecc. ».

Chiedo all'onorevole Relatore se accetta questo emendamento.

BERIO, *relatore*. Lo accetto.

TORRACA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. A me sembra che nel secondo comma di questo articolo dopo le parole: « i documenti... » si debba aggiungere « ... e le relazioni... ».

Osservo, inoltre, che in questo e in altri articoli si trova la parola « aggiornamento » che a mio giudizio è assai brutta e dovrebbe essere sostituita.

PRESIDENTE. L'on. Torraca propone che siano aggiunte le parole « le relazioni » nel secondo comma dell'art. 62 e si dica: « i documenti da cui le relazioni fossero accompagnate ».

Chiedo all'onorevole Relatore se accetta tale emendamento.

BERIO, *relatore*. Io penso che sia superfluo aggiungere « le relazioni ». Il Regolamento qui

si riferisce ad una ipotesi non frequente, all'ipotesi cioè che dei documenti siano allegati al disegno di legge e alla relazione; in tal caso si lascia all'arbitrio del Presidente di giudicare se devono essere stampati e distribuiti ovvero depositati in Segreteria, a seconda che, per la natura degli allegati, siano, o no, agevoli la stampa e la distribuzione.

PRESIDENTE. Debbo osservare all'onorevole Torraca che quel femminile « da cui fossero accompagnate » senza soggetto era sopravvissuto dal vecchio testo dell'articolo, dove, nel primo comma, si parlava di proposte di legge. Si dovrebbero perciò tutt'al più aggiungere al secondo comma le parole « i disegni di legge », e non « le relazioni ».

Insiste il senatore Torraca nella sua proposta?

TORRACA. Non insisto.

PRESIDENTE. Se il Senato vorrà concedere al Presidente la facoltà di determinare norme di coordinazione del Regolamento, si cercherà, con la dovuta discrezione, di apportare delle correzioni a sviste grammaticali (*Vive approvazioni*). Debbo ricordare che il Relatore e la Commissione hanno compiuto un lavoro improbo e assai meritorio, apportando moltissimi miglioramenti al vecchio testo; ma non tutti i rami secchi sono stati potati. Ciò sia detto con tutto il rispetto dovuto a quel documento grande di sapienza e di esperienza politica che a suo tempo fu il Regolamento del Senato. (*Approvazioni*).

Pongo ai voti l'art. 67 così modificato:

Art. 67. I disegni di legge presentati al Senato dai Ministri del Re, e quelli che gli sono trasmessi dalla Camera dei deputati, sono annunziati in seduta pubblica dal Presidente, il quale ordina che siano stampati e distribuiti a ciascun Senatore insieme con le relazioni.

I documenti, da cui fossero accompagnati, saranno a giudizio del Presidente o stampati e distribuiti unitamente ai disegni di legge ovvero depositi alla Segreteria a disposizione dei Senatori.

Il Presidente, nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, è autorizzato a ricevere le proposte ed i disegni di legge, sia presentati dal Governo, sia d'iniziativa dei Senatori, ed

ogni altro documento parlamentare, e provvedere alla stampa e alla distribuzione.

I disegni di legge sono, secondo la loro natura, inviati agli Uffici o alle Commissioni permanenti e alle Commissioni speciali nel caso dell'art. 32.

Quando il Capo del Governo si valga della facoltà, di cui alla prima parte del capoverso dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1925, numero 2263, il disegno di legge è scritto all'ordine del giorno tra gli oggetti da votare a scrutinio segreto.

(Approvato).

SCALORI, segretario, legge:

Art. 68. Quando dal Governo o da un Senatore vien fatta istanza affinché una proposta sia dichiarata d'urgenza, questa di regola sarà deliberata per alzata e seduta, salvo quando si tratti di bilanci o scadenza di termine.

Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all'esame degli Uffici o di una Commissione speciale.

(Approvato).

Art. 69. La discussione delle proposte o risoluzioni è generale e particolare.

La discussione generale riflette il complesso della proposta, sia rispetto al merito, sia rispetto alla opportunità di essa.

Nella discussione particolare si esamina il tenore di ciascun articolo e degli emendamenti che vi si riferiscono.

Le norme prescritte nel Capo V del presente regolamento si applicano egualmente alla discussione generale ed alla discussione particolare.

(Approvato).

Art. 70. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni.

Gli emendamenti e le aggiunte devono proporsi per iscritto, essere firmati dai proponenti e depositi sul banco del Presidente.

Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da ag-

giungersi non implicino contraddizioni coi voti già emessi.

(Approvato).

Art. 71. Un emendamento non può essere messo in votazione se non è appoggiato almeno da quattro altri Senatori.

Ogni emendamento può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sul disegno o proposta di legge.

Gli emendamenti o le aggiunte che implicano aumento di spese o diminuzione di entrate devono essere rimessi alla Commissione di finanze, alla quale può anche essere assegnato un termine per riferire.

(Approvato).

Art. 72. Quando una proposta di legge sia da' Senato modificata con aggiunte, soppressioni o emendamenti, il Senato può rinviarla all'Ufficio centrale o alla Commissione per il coordinamento. Lo scrutinio segreto sulla proposta deve essere proceduto da una lettura del testo definitivo. Quando si proceda alla lettura, questa non può dar luogo a discussione, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dall'Ufficio centrale o dalla Commissione.

(Approvato).

Art. 73. Una proposta di legge respinta dal Senato non può essere ripresentata durante la Sessione, salvo quanto è stabilito dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

(Approvato).

CAPO VII.

DELLE PROPOSTE DI LEGGE PROMOSSE DAI SENATORI.

Art. 74. Ogni proposta di legge fatta da un Senatore, in virtù dell'art. 10 dello Statuto, deve essere presentata in iscritto al Presidente, il quale ne dà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto di essa e la trasmette agli Uffici.

(Approvato).

Art. 75. Quando quattro Uffici almeno abbiano concessa l'autorizzazione alla lettura di una proposta di legge, il Presidente ne dà avviso in seduta pubblica e quindi il Senato

udito il Governo ed il proponente, fissa il giorno per lo svolgimento.

(Approvato).

Art. 76. Letta e svolta dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione. Non può parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione, ma il proponente ha diritto di replicare. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo scrutinio segreto non sia domandato da dieci Senatori.

(Approvato).

Art. 77. La proposta presa così in considerazione può dal Senato mandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 32. L'autore della proposta, quando non faccia parte della Commissione o dell'Ufficio centrale incaricato di esaminarle e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 78. L'autore della proposta può sempre ritirarla; ma un altro Senatore, con l'appoggio di quattro colleghi, può sempre farla propria.

(Approvato).

Art. 79. Se la proposta di legge non è presa in considerazione, o non è approvata, non può essere riprodotta nel corso della Sessione.

(Approvato).

CAPO VIII.

DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE E DELLE MOZIONI.

Art. 80. Il Senatore che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura in Senato.

(Approvato).

Art. 81. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare al Senato documenti che al Senatore occorrono, o abbia preso o stia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

(Approvato).

Art. 82. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e sono poste all'ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione e delle seguenti, secondo l'ordine della presentazione stessa fino ad esaurimento.

(Approvato).

Art. 83. In principio di seduta, il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiararsi di non poter rispondere o di voler differire la risposta. In quest'ultimo caso indica in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende abbia ritirata la interrogazione.

(Approvato).

Art. 84. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica succinta dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

(Approvato).

Art. 85. Nel presentare una interrogazione il Senatore dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, entro sei giorni, il Governo dà risposta scritta, che è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunziata al Senato.

Le interrogazioni con risposta scritta possono presentarsi anche nel periodo delle vacanze parlamentari.

(Approvato).

Art. 86. Nessun Senatore può rivolgere più di una interrogazione nella stessa tornata.

(Approvato).

Art. 87. Trascorsi trenta minuti dal principio della tornata, il Presidente deve rinviare le altre interrogazioni alla tornata immediatamente successiva.

(Approvato).

Art. 88. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, può dopo l'annunzio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella tornata successiva in principio di seduta.

Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'art. 85.

(Approvato).

Art. 89. Ogni domanda d'interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente che ne dà lettura al Senato.

(Approvato).

Art. 90. Il Senato, sentito il Governo e gli interpellati, determina per alzata e seduta, e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato.

(Approvato).

Art. 91. Se le interpellanze danno luogo alla presentazione di uno o più ordini del giorno si procede pel voto sopra di essi nel modo stabilito nell'art. 50.

(Approvato).

Art. 92. Qualora il Senato lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere la propria, è dato immediatamente avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

(Approvato).

Art. 93. Ogni Senatore può presentare una mozione: ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da otto Senatori.

(Approvato).

Art. 94. Dopo la lettura di una mozione, il Senato, udito il Governo ed il proponente, e non più di due Senatori, determina il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa.

La mozione quando sia stata letta al Senato, non può essere ritirata se dieci o più Senatori vi si oppongano.

(Approvato).

Art. 95. Qualora il Senato lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione, su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

(Approvato).

Art. 96. Qualora una o più interpellanze o mozioni siano oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 97. Le disposizioni del Capo V si applicano alla discussione delle mozioni.

Tuttavia su una o più mozioni non possono essere presentati ordini del giorno, ma soltanto emendamenti.

La discussione degli emendamenti ha luogo nella discussione generale.

Il proponente di una mozione ed i proponenti degli emendamenti hanno diritto alla parola prima della chiusura.

Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

(Approvato).

Art. 98. Lo svolgimento delle interrogazioni delle interpellanze e delle mozioni dev'essere fatto a parte di ogni altra discussione, quando i proponenti lo richiedano.

Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno da tre mesi e non sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Dallolio Alfredo e Rava a presentare delle relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ha l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti

per agevolare la ricostruzione in una nuova sede delle case danneggiate dalla frana del comune di Predappio Nuova (247).

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Governo del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti di Alberto Haller posseduti dalle Biblioteche Nazionali di Milano e Universitaria di Pavia (242).

Seguito della discussione sulle « Modificazioni al Regolamento interno del Senato ».

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sulle « Modificazioni al Regolamento interno del Senato ».

SCALORI, segretario, legge:

CAPO IX.

DELLE PETIZIONI.

Art. 99. Le petizioni dirette al Senato debbono essere stese per iscritto e firmate dai petenti: di esse si tiene nota in apposito registro.

(Approvato).

Art. 100. Delle petizioni pervenute alla Presidenza è data notizia al Senato. Esse vengono quindi trasmesse alla Commissione delle petizioni.

Quelle però che si riferiscono ad una proposta di legge in corso di esame o di discussione sono direttamente trasmesse dal Presidente del Senato all'Ufficio Centrale od alla Commissione, cui l'esame di quella proposta è stato affidato.

(Approvato).

Art. 101. Ogni Senatore può prendere conoscenza delle petizioni presentate al Senato, rivolgendosi per tal fine al Presidente della Commissione o dell'Ufficio centrale cui vennero trasmesse.

(Approvato).

Art. 102. In mancanza di prove legali, acciò la Commissione possa tenere per accertata l'autenticità di una petizione e la maggiore età del petente, dovrà verificarsi almeno una delle seguenti condizioni, cioè:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita dei petenti e dall'indicazione del loro abituale domicilio;

2° Che le firme dei petenti siano legalizzate dal Sindaco del Comune del loro domicilio, il quale dichiara che essi sono giunti alla maggiore età;

3° Che la petizione sia presentata da un Senatore il quale dichiara espressamente di avere conoscenza dell'essere dei petenti.

Nelle petizioni collettive non si terrà conto delle firme che non siano autenticate in uno dei modi suindicati.

(Approvato).

Art. 103. Le petizioni, delle quali la Commissione creda di poter tener conto, sono inserite in apposito elenco, che è distribuito a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della seduta nella quale sarà riferito intorno ad esse.

Le petizioni descritte in questo elenco, dopo tre giorni dalla distribuzione di esso, si considerano poste all'ordine del giorno, sino ad esaurimento dell'elenco stesso.

La Commissione, a mezzo del relatore, riferisce al Senato sulle singole petizioni iscritte nell'elenco, facendo le occorrenti proposte o di deposito negli archivi del Senato, o di rinvio ad uno o più Ministeri, o ad un Ufficio speciale o ad una Commissione, svolgendo i motivi delle sue proposte.

Quando il Senato rinvii al Governo una petizione, questa è accompagnata dal resoconto stenografico e dagli altri documenti ritenuti necessari.

L'ordine del giorno puro e semplice può sempre essere proposto sia dalla Commissione, sia da qualunque Senatore, per le petizioni che risultino prive di fondamento.

(Approvato).

Art. 104. Le petizioni sulle quali non si sia potuto dal Senato statuire in una Sessione parlamentare, non saranno riprese nella Sessione seguente, salvo che vengano rinnovate.

(Approvato).

CAPO X.

DELLE DEPUTAZIONI E DEGLI INDIRIZZI.

Art. 105. Il Senato stabilisce il numero dei membri di cui si debbono comporre le sue

Deputazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-Presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome. In caso d'impedimento dei medesimi, la Deputazione si sceglie nel suo seno un Presidente. Quando le Deputazioni hanno a capo il Presidente od un Vice-Presidente del Senato, possono essere accompagnate da un Questore o da un Segretario.

(Approvato).

Art. 106. Gli schemi d'indirizzo sono stesi da una Commissione composta del Presidente del Senato e di almeno quattro Senatori.

Può il Senato incaricare di questa redazione l'Ufficio di Presidenza.

Questi schemi sono sottoposti all'approvazione del Senato e, dopo approvati, sono trascritti nel processo verbale della seduta.

(Approvato).

CAPO XI.

DELLE AMMISSIONI DI NUOVI SENATORI.

Art. 107. I decreti Reali di nomina di nuovi Senatori sono dal Presidente trasmessi alla Commissione Permanente indicata all'art. 26, lett. d) del presente Regolamento.

(Approvato).

Art. 108. Quando nel Reale Decreto di nomina di un Senatore non sia indicato a quale delle categorie descritte nell'art. 33 dello Statuto s'intenda appartenere il nominato, l'Ufficio di Presidenza restituisce il decreto al Governo, acciocchè faccia ufficialmente conoscere il titolo sul quale la nomina è fondata.

(Approvato).

Art. 109. La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusioni relative ai meriti personali del nominato, salvochè nel Regio decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

La detta relazione, ove esprima voto favorevole, e questo voto sia stato dato all'unanimità, deve essere stampata, distribuita, letta in pubblica adunanza e posta all'ordine del giorno.

(Approvato).

Art. 110. La Commissione può sempre chiedere la convocazione del Senato in Comitato segreto. Uguale richiesta può essere fatta almeno da dieci Senatori.

La convocazione del Comitato segreto è obbligatoria, quando il voto della Commissione sia riuscito favorevole a maggioranza.

In Comitato segreto, la relazione è fatta oralmente da uno dei membri della Commissione, il quale espone le considerazioni svolte nella Commissione stessa, senza accennare all'avviso dei singoli Commissari, che non deve da alcun Senatore essere richiesto.

Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione sarà parimenti fatta oralmente in Comitato segreto.

Tanto nel caso della votazione a maggioranza, quanto in quello del voto negativo, prima di riferire al Comitato segreto, verrà sentito il Capo del Governo.

In ogni caso il Senato delibera a scrutinio segreto.

Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente l'annuncia nella prima seduta pubblica, senza indicare il numero dei voti; qualora fosse contraria, la comunica al Governo.

(Approvato).

Art. 111. Può anche la Commissione, di sua iniziativa, chiedere al Presidente del Senato la convocazione in Comitato segreto per discutere su questioni relative all'applicazione dell'art. 33 dello Statuto.

(Approvato).

Art. 112. Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, il Presidente dichiara convalidata la nomina ed ammesso il nuovo Senatore a prestare giuramento.

Finchè egli non abbia prestato il giuramento voluto dall'art. 49 dello Statuto, il Senatore eletto non gode di alcuna delle prerogative annesse all'esercizio delle funzioni senatorie e non è iscritto nell'elenco dei Senatori.

Quando il nuovo Senatore, di cui sia già stata convalidata la nomina, si presenta per la prestazione del giuramento, è introdotto nell'Aula da due Senatori a ciò delegati di volta in volta dal Presidente.

Prestato il giuramento secondo la formula

prescritta dall'art. 49 dello Statuto, il Presidente lo proclama Senatore del Regno.

(Approvato).

Art. 113. Nel caso di negata convalida, semprechè la Commissione abbia proposto la convalida ad unanimità, e non abbia avuto luogo convocazione di Comitato segreto, tanto la Commissione, quanto il Governo possono chiedere una seconda votazione a scrutinio segreto non oltre un anno dalla prima votazione e previa convocazione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Sull'art. 113 abbiamo una proposta di emendamento dell'on. Valenzani, in forza del quale si dovrebbero sopprimere le parole « non oltre un anno dalla prima votazione ». L'onorevole senatore Valenzani ha già fatto ieri questa proposta; gli domando se desidera svolgere nuovamente l'emendamento.

VALENZANI. Rinuncio a svolgere l'emendamento e lo mantengo.

TORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRE. Io ho molti dubbi sulla opportunità dell'articolo proposto dalla Commissione: esso non mi pare necessario. Il Governo ha sempre facoltà, quando il Senato respinga la nomina di un nuovo senatore, di riproporre con nuovo decreto la persona stessa.

Sono poi assolutamente contrario a ciò che propone l'on. Valenzani: se noi lasciamo anche oltre un anno aperte le questioni sulle persone, rimettiamo in discussione tutto, anche il nostro giudizio. Con la proposta Valenzani corriamo il rischio di richiamare davanti al Senato i casi che furono decisi, poichè, non ponendo un termine di tempo per riproporre l'esame sulle persone già giudicate, coloro che il Senato ha respinto possono credersi in diritto di essere riesaminati.

In ogni caso, non mi pare opportuno che il Senato torni sul proprio giudizio ed esso stesso appelli contro la propria deliberazione.

Io credo che il meglio sia sopprimere l'articolo. Ma ad ogni modo non posso accettare l'emendamento del senatore Valenzani, che renderebbe il provvedimento più elastico e potrebbe produrre inconvenienti che non aumenterebbero il prestigio di quest'Alta Assemblea.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Torre se intende formulare una proposta concreta.

TORRE. Faccio la seguente proposta: in primo luogo sopprimere l'articolo; subordinatamente, mantenere, respingendo l'emendamento del senatore Valenzani, la limitazione di un anno.

PRESIDENTE. Devo osservare all'onorevole senatore Torre che la sua proposta di emendamento deve essere presentata per iscritto nella forma prescritta dal Regolamento.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Quanto alla prima parte delle osservazioni che sono fatte dall'onorevole Torre, devo dichiarare che la Commissione ha riconosciuta tutta la gravità e la delicatezza dell'argomento. Come ho avuto già l'onore di dire nella seduta di ieri, si è proposta questa disposizione per completare il sistema delle garanzie, che già sono stabilite dal Regolamento vigente, compatibilmente col metodo dello scrutinio segreto. Ora obietta l'on. Torre: in fondo è superflua questa aggiunta, perchè il Governo può sempre proporre a Sua Maestà un nuovo decreto per nominare il senatore, la cui nomina non fosse stata convalidata dal Senato. Mi permetto osservare all'on. Torre che forse nella prassi e nei sistemi statutarî e costituzionali non è perfettamente esatta l'osservazione, perchè quando la nomina di un Senatore non è convalidata, il decreto di nomina non resta perciò annullato. Questa è la ragione per cui la Commissione, nell'intento di aumentare le garanzie, ha proposto l'art. 114, pur riconoscendo, come abbiamo ripetutamente detto, tutta la gravità della questione e tutta la serietà e la difficoltà delle obiezioni che si possono fare. Sembra alla Commissione, perciò, che la proposta, da essa fatta, nei termini con cui è stata formulata, possa essere mantenuta.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Valenzani, emendamento che vorrebbe modificare sostanzialmente la portata dell'articolo 114 in quanto si sopprimerebbe il termine di un anno, debbo dichiarare che la Commissione si rimette alle decisioni del Senato.

CAMERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Io veramente non ritengo, come ora si è affermato, che quando una nomina di senatore non sia convalidata, il decreto per la nomina stessa tuttavia permanga, pur non avendo la sua esecuzione per la mancata convalida. Penso invece che in questo caso il non convalidato non debba più ritenersi nominato senatore.

Giuste sarebbero le osservazioni fatte dall'onorevole Valenzani sull'articolo in questione quanto alla non accettabile limitazione di un anno per riproporre a nuovo esame la nomina, se a questo si dovesse addivenire, poichè tale termine potrebbe talvolta essere troppo breve per vedere decisamente rimosso, ad esempio, un sospetto di indegnità, ma d'altra parte l'emendamento dal Collega proposto condurrebbe ad ammettere pel nuovo esame un tempo indeterminato ed allora si creerebbe una strana ed inammissibile situazione del senatore, non convalidato, in infinita aspettativa!

Esprimo perciò l'opinione che debba l'intero articolo sopprimersi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla votazione. L'on. Torre ha presentato un duplice emendamento: propone che l'art. 113 sia abolito; subordinatamente, chiede che si respinga l'emendamento del senatore Valenzani.

Domando se la proposta dell'on. Torre è appoggiata da almeno quattro senatori.

(Molti Senatori si alzano in piedi).

È appoggiata.

Chiedo all'onorevole Relatore che esprima il suo parere in proposito.

BERIO, *relatore*. La Commissione mantiene l'art. 113.

PRESIDENTE. Cominceremo col porre ai voti la proposta di soppressione.

Chi approva la soppressione dell'art. 113 è pregato di alzarsi.

Prego gli onorevoli segretari di fare il computo dei voti.

I senatori segretari numerano i voti.

Procediamo ora alla controprova.

Nuovamente i senatori segretari numerano i voti.

La proposta di soppressione dell'art. 113 è approvata.

La numerazione degli articoli successivi viene, quindi, ora nuovamente modificata.

SCALORI, *segretario*, legge:

CAPO XII.

DIMISSIONI E CONGEDI.

Art. 113. Il Senatore, che intenda dimettersi dall'ufficio, dichiara per iscritto la sua risoluzione al Presidente, che ne dà comunicazione al Senato, al quale spetta prenderne atto.

(Approvato).

Art. 114. Tranne i casi di malattia o di assenza per ragioni di pubblico servizio, o di famiglia, nessun Senatore può mancare alle tornate.

Le domande di congedo devono farsi per iscritto ed essere dirette al Presidente, che le comunica al Senato. Questo delibera per alzata e seduta. Non si accorda congedo per un termine che oltrepassi il mese; ma il congedo può rinnovarsi se persistano le cause, per le quali fu concesso.

Il Segretario Generale tiene un registro di tutti i congedi.

(Approvato).

CAPO XIII.

MANTENIMENTO

DELL'ORDINE INTERNO ED ESTERNO.

Art. 115. L'autorità necessaria per provvedere al mantenimento dell'ordine sì interno che esterno è esercitata in nome del Senato dal Presidente. Egli dà gli ordini alla guardia di servizio, e concerta con le autorità competenti le necessarie disposizioni.

Nell'adempimento di tali incombenze, il Presidente è coadiuvato dai Questori.

(Approvato).

Art. 116. Nessuna persona estranea al Senato può, sotto qualsiasi pretesto, introdursi nel recinto ove siedono i Senatori.

L'ammissione nelle tribune è regolata dal Presidente e dai Questori con norme conformi a quanto viene dal Senato stabilito in massima.

(Approvato).

Art. 117. Le persone ammesse nelle gallerie debbono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Gli uscieri, secondo che verrà loro ordinato dal Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque abbia turbato l'ordine: essi fanno sgombrare quelle gallerie che fossero dal Presidente indicate.

Il Senato chiede per alzata e seduta, senza discussione, se le gallerie sgombrate debbano star chiuse pel rimanente della seduta.

(Approvato).

Art. 118. In caso di resistenza agli ordini del Presidente o di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, il Senato potrà ordinare che il colpevole sia immediatamente messo in arresto, per essere quindi tradotto innanzi alle autorità competenti.

Quest'articolo, il precedente ed il primo paragrafo dell'art. 118 saranno affissi ad ogni ingresso ed all'interno di ogni tribuna.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come i Colleghi sanno, la materia contenuta nel Capo XVI, e precisamente nell'art. 138 del vecchio testo del Regolamento, fu successivamente regolata con una disposizione di legge. Perciò la Commissione propone che il Capo XVI sia soppresso. Chi approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SCALORI, *segretario*, legge:

CAPO XIV.

DEI SERVIZI DEL SENATO.

Art. 119. Gli Uffici amministrativi ed i servizi del Senato sono posti tutti sotto la sorveglianza e l'autorità del Segretario Generale, nominato dal Senato in adunanza pubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Egli è revocabile nella stessa forma con cui fu nominato.

Il Segretario Generale esercita, alla dipendenza del Presidente, le funzioni di Cancelliere dell'Alta Corte.

(Approvato).

Art. 120. La pianta organica, le competenze,

le attribuzioni degli Uffici e tutte le norme regolatrici del personale addetto al Senato sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza.

(Approvato).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. La Commissione proporrebbe che venisse aggiunto un ultimo articolo per fissare la decorrenza del nuovo Regolamento. Si potrebbe stabilire la data del 1° gennaio prossimo venturo.

Voci. È necessario stabilire questa data?

BERIO, *relatore*. Si potrebbe anche lasciare alla Presidenza la facoltà di determinare la data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Immediatamente non è possibile, perchè occorre procedere al coordinamento dei vari articoli e perchè bisognerà far stampare il nuovo Regolamento e distribuirlo ai Senatori.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Relatore di voler concretare per iscritto la sua proposta.

(Il Relatore presenta al Presidente il testo dell'articolo aggiuntivo).

Come il Senato ha udito, la Commissione propone che si aggiunga un nuovo articolo, che prenderà il numero 121. Questo articolo è così formulato: « Il presente Regolamento andrà in vigore il primo gennaio 1930 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Credo che il Senato vorrà conferire alla Presidenza la delega per il coordinamento degli articoli del nuovo Regolamento.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Vorrei che in sede di coordinamento si togliesse il dubbio a cui dà luogo il capoverso dell'art. 38 così come è formulato.

Questo articolo dice: « Alla Commissione permanente, di cui alla lettera c) dell'art. 26 è deferito l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge, fatta eccezione per quelli di competenza della Commissione di finanza e di quelli relativi alle tariffe doganali e ai trattati di commercio,

di competenza della apposita Commissione permanente ».

Poi segue il capoverso: « Tuttavia tali progetti seguono la procedura ordinaria degli Uffici, quando vi sia espressa domanda del Governo o quando vi sia domanda diretta alla Presidenza, firmata da almeno 5 Senatori ».

Orbene sembrerebbe che questa disposizione si riferisse ai progetti di competenza delle Commissioni speciali, mentre invece evidentemente si riferisce a tutti i disegni di legge rinviati alla Commissione permanente per la conversione in legge.

Sarebbe quindi opportuno che il testo del capoverso fosse modificato in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Sono molto grato al senatore Supino per queste sue considerazioni di cui sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sul complesso degli articoli già approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Rota Francesco di fare l'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, *segretario fa l'appello nominale*.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Lissia, Celesia, Di Stefano, Miari de Cuman, Cagni, Petrillo e Dallolio Alberto a presentare alcune relazioni.

LISSIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra (284).

CELESIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il

conferimento al Commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (261). •

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (239).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, che conferisce al comune di Catania poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1850, che conferisce all'Amministrazione provinciale di Parma poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferisce al comune di Rovigo poteri straordinari per

il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (266).

MIARI DE CUMANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia e di alcune zone barenose nel delta del Brenta (278).

CAGNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof. Finn Malmgreen (262).

PETRILLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (245).

DALLOLIO ALBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente la istituzione di un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna (267).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Lissia, Celesia, Di Stefano, Miari de' Cumani, Cagni, Petrillo e Dallolio Alberto della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno il computo dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberici, Albini, Anselmino, Arrivabene, Artoni.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Be-

rio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Borietti, Borromeo, Borsalino, Borsarelli, Brandolin, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Callaini, Campili, Carletti, Carminati, Casanuova, Catellani, Cattaneo Giovanni, Celesia, Chersi, Cian, Ciccotti, Cimati, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Cornaggia, Corradini, Cossilla, Crispolti, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Bono, De Cillis, Del Bono, Del Carretto, De Marinis, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faggella, Fara, Farina, Fedele, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fracassi.

Gabbi, Galimberti, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giannattasio, Ginori Conti, Giordani, Grandi, Greppi, Grippo, Grosoli, Guacero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Mango, Maragliano, Marani, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montanari, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nasiri, Nuvoloni.

Pagliano, Pavia, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Petrillo, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia, Pullè.

Renda, Resta Pallavicino, Romeo, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer Salata, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scherillo, Scialoja Vittorio, Setti, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spezzotti, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Treccani.

Vaccari, Valerio, Valvassori-Peroni, Venino, Venturi Venzi, Vicini Marco Arturo, Visocchi.

Zappi, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle « Modificazioni al Regolamento interno del Senato ».

Senatori votanti	192
Favorevoli	173
Contrari	19

Il Senato approva il nuovo testo del Regolamento interno.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, numero 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista (283);

Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29 (255);

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-1927 (270);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari (237);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea (243);

Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana del comune di Predappio Nuova (247);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una

modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof. Finn Malmgreen (262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative (272);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia e di alcune zone barenose nel delta del Brenta (278).

La seduta è chiusa (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell' Ufficio dei Resoconti.